

COMUNE DI SAN VENANZO

Provincia di Terni

Pubblicazione del 5 ottobre 2009

Allegato A

BANDO DI CONCORSO, AI SENSI DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 20 DICEMBRE 1999 N. 755 E DELLA DELIBERA DELLA GIUNTA REGIONALE 15 FEBBRAIO 2006 N. 235, PER LA FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE PER L'ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI DEL FONDO NAZIONALE DI CUI ALL'ART. 11 DELLA LEGGE 9 DICEMBRE 1998 N. 431 PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE, RELATIVO AL CANONE PAGATO NELL'ANNO 2008 ED AI REDDITI 2008 (DICHIARAZIONE 2009).

E' indetto un pubblico concorso per la formazione delle graduatorie per l'erogazione di contributi del fondo nazionale, di cui all'art. 11 della legge 9 dicembre 1998 n. 431, ai conduttori di immobili di proprietà pubblica e privata al fine di integrare il pagamento dei canoni di locazione.

FONDI DI ASSEGNAZIONE

Ai sensi del punto 12 - capoverso 2 - della Deliberazione del Consiglio Regionale 20 dicembre 1999 n. 755, i fondi da erogare verranno assegnati dalla Regione dell'Umbria all'Amministrazione Comunale definitivamente tenendo conto essenzialmente del disagio abitativo presente nella Regione in base ai seguenti criteri:

- a) rapporto tra la popolazione residente in ciascun comune con quella totale della regione;
- b) rapporto tra il numero delle abitazioni condotte in locazione in ogni comune con il totale delle abitazioni condotte in locazione nella regione;
- c) media del fabbisogno rilevato negli ultimi tre anni da ciascun Comune a seguito dei bandi emanati per l'assegnazione dei contributi di cui alla legge 431/98.

REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE

1) Requisiti che deve possedere il solo richiedente, titolare della domanda:

A. Cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell'Unione Europea e residenza nella Regione Umbria da almeno un anno.

Ai fini della sussistenza di tale requisito si possono cumulare anche periodi non continuativi di residenza, maturati negli ultimi cinque anni anteriori alla data del bando.

Sono equiparati a tutti gli effetti ai cittadini italiani i profughi con riconoscimento giuridico dello status di rifugiato politico o per ragioni umanitarie.

B. Cittadinanza di altro Stato e residenza da almeno dieci anni in Italia ovvero cinque anni nella Regione Umbria.

Ai fini della sussistenza di tale requisito si possono cumulare anche periodi di residenza non continuativi sul territorio nazionale o regionale, a decorrere dalla data di inizio della prima residenza.

Il richiedente deve presentare la domanda presso il Comune di residenza.

2) Requisiti che devono possedere tutti i componenti del nucleo familiare anagrafico, compreso il richiedente titolare della domanda:

C. Non titolarità, nella Regione Umbria, dei diritti di proprietà, nuda proprietà, comproprietà, usufrutto, uso e abitazione su di un alloggio o quota parte di esso adeguato alle esigenze del nucleo familiare anagrafico.

Ai fini del possesso di tale requisito devono sussistere entrambe le seguenti condizioni:

C1) Inadeguatezza dell'alloggio posseduto.

Viene divisa per sedici l'intera superficie abitativa, al netto dei muri perimetrali e di quelli interni. Dalla suddivisione si ottiene il numero di vani convenzionali di cui è composta l'unità immobiliare. Le eventuali cifre dopo la virgola vengono arrotondate per difetto o per eccesso a seconda che siano al di sotto o al di sopra di 0,5.

Il numero ottenuto viene rapportato a quello dei componenti il nucleo familiare e l'alloggio si considera inadeguato, qualora tale rapporto risulti essere inferiore ai seguenti parametri:

- *due vani convenzionali per un nucleo familiare di una o due persone;*
- *tre vani convenzionali per un nucleo familiare di tre o quattro persone;*
- *quattro vani convenzionali per un nucleo familiare di cinque persone ed oltre.*

Si considera, altresì, impossidente colui che è comproprietario o nudo proprietario di un alloggio, o quota parte di esso, ma non vi abita, in quanto l'immobile è occupato dall'usufruttuario, dall'altro comproprietario o è locato a terzi.

C2) Reddito dell'alloggio posseduto.

Il nucleo familiare non deve essere titolare di un reddito annuo complessivo da fabbricati, superiore a € 500,00. Si tiene conto esclusivamente degli immobili accatastati alla categoria A).

E' in ogni caso adeguato un alloggio accatastato alle categorie A/1, A/8, A/9.

D. Non essere titolare dei contributi per l'autonoma sistemazione di cui all'art. 7 dell'Ordinanza ministeriale n.2688 del 28 settembre 1997 e successive modificazioni o di altri contributi pubblici concessi ad integrazione del canone d'affitto.

E. Essere percettore di reddito nell'anno di riferimento, e aver percepito nel medesimo anno, un reddito imponibile complessivo del nucleo familiare, costituito in misura non inferiore al 90% da pensione, lavoro dipendente, indennità di cassa integrazione, indennità di mobilità, indennità di disoccupazione, sussidi assistenziali e assegno del coniuge separato o divorziato, non superiore alla somma di due pensioni minime INPS, rispetto al quale l'incidenza del canone annuo di locazione sia non inferiore al 14%;

ovvero

Essere percettore di reddito nell'anno di riferimento, e aver percepito nel medesimo anno, un reddito annuo complessivo del nucleo familiare, calcolato con le modalità sotto indicate, non superiore ad Euro 15.000,00, rispetto al quale l'incidenza del canone annuo di locazione sia non inferiore al 24%.

Modalità di determinazione del reddito complessivo:

il reddito complessivo è determinato sommando i redditi fiscalmente imponibili di tutti i componenti il nucleo familiare, quali risultano dalle ultime dichiarazioni dei redditi degli stessi.

a) Qualora il reddito sia composto esclusivamente da redditi da lavoro dipendente, vengono detratti € 1.000,00 per ciascun figlio che risulti essere a carico e l'importo risultante viene ulteriormente abbattuto del 40%.

b) Qualora il reddito sia composto esclusivamente da redditi da lavoro autonomo, vengono detratti i soli contributi previdenziali e assistenziali obbligatori ed € 1.000,00 per ciascun figlio che risulti essere a carico.

c) Qualora i redditi siano misti vengono effettuate le decurtazioni di cui al punto a) dal solo lavoro dipendente e di seguito vengono sommati i redditi da lavoro autonomo decurtati dei soli contributi previdenziali e assistenziali obbligatori.

F. Dimensione dell'alloggio in affitto:

- fino a 120 mq. per nuclei familiari composti da una o due persone;
- fino a 150 mq. per nuclei familiari composti da tre persone ed oltre;

Sono comunque esclusi dai contributi i locatari di alloggi accatastati nelle categorie A1), A8), A9).

Per l'accertamento del requisito di cui al precedente punto E) l'ammontare del reddito da assumere a riferimento è quello risultante dall'ultima dichiarazione presentata ai fini fiscali prima della data di emanazione del bando (**redditi percepiti nell'anno 2008 e dichiarati ai fini fiscali nell'anno 2009**) ed il valore del canone annuo è quello risultante dal contratto di locazione regolarmente registrato, al netto degli oneri accessori, aggiornato ai fini dell'imposta di registro per l'anno antecedente a quello di emanazione del bando (**canone pagato nell'anno 2008**);

L'Amministrazione comunale è tenuta ad effettuare idonei controlli sulle dichiarazioni prodotte dai richiedenti il contributo, in sede di domanda, ai sensi dell'art. 43 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445.

Nel caso in cui vengano accertate difformità rispetto a quanto autocertificato nella domanda di partecipazione al Bando, verranno applicate le sanzioni amministrative e penali previste dal D.P.R. n. 445/2000 art. 75 e 76.

PARTICOLARI CONDIZIONI DI DEBOLEZZA SOCIALE

Per i nuclei familiari in particolari condizioni di debolezza sociale costituiti dalla presenza nello stesso nucleo familiare di componenti ultrasessantacinquenni e/o disabili, con percentuale di invalidità pari al 100 per cento, i limiti di reddito per l'accesso fissati in € 11.913,20 per l'inclusione nella graduatoria relativa al reddito imponibile ed in € 15.000,00 per l'inclusione nella graduatoria relativa al reddito convenzionale, sono aumentati del 25 per cento e pertanto i relativi limiti risulteranno rispettivamente di € 14.891,50 e di € 18.750,00.

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO

La domanda di assegnazione dei contributi deve essere presentata compilando il modello appositamente predisposto ed in distribuzione gratuita presso gli uffici al pubblico del Comune ed in particolare presso l'Ufficio Anagrafe. Tale modello è disponibile anche nel sito web del Comune di San Venanzo, al seguente indirizzo: www.comune.sanvenanzo.tr.it e nel sito web della Regione Umbria al seguente indirizzo : www.territorio.regione.umbria.it (aree tematiche : politiche per la casa – sostegno alle famiglie in affitto). Alla domanda non deve essere allegato alcun documento con eccezione della documentazione relative alle condizioni dichiarate e non autocertificabili (permesso o carta di soggiorno per i cittadini extracomunitari, atto di riconoscimento di rifugiato e certificato della commissione di riconoscimento dello stato di invalidità). Il richiedente deve dichiarare, ai sensi dell' articolo 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni il possesso dei requisiti previsti, la composizione del proprio nucleo familiare con il reddito di ciascun componente percepito nell'anno 2008 e dichiarato ai fini fiscali nell'anno 2009, la titolarità di un contratto di locazione regolarmente registrato con l'importo del canone di locazione pagato nell'anno 2008, nonché l'eventuale sussistenza delle condizioni che danno diritto a maggior punteggio e che determinano la priorità in graduatoria.

La domanda di partecipazione, redatta su apposito modulo sul quale dovrà essere applicata una marca da bollo da € 14,62, potrà essere **presentata o inviata tramite il servizio postale dal 6 ottobre 2009 e dovrà pervenire al Comune entro il 5 novembre 2009**, (30 gg. dalla data di emanazione del bando) pena l'esclusione dalla graduatoria e della data di spedizione o consegna farà fede il timbro postale o il timbro di accettazione del Comune.

FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE

Il comune, entro trenta giorni dalla scadenza del bando, effettua l'istruttoria delle domande pervenute, attribuendo i relativi punteggi sulla base delle dichiarazioni rese dal richiedente nella domanda e formula le graduatorie provvisorie relative alle seguenti categorie:

- a) nuclei familiari in possesso di un reddito imponibile annuo complessivo del nucleo familiare anagrafico, costituito in misura non inferiore al 90 per cento da pensione, lavoro dipendente, indennità di cassa integrazione, indennità di mobilità, indennità di disoccupazione, sussidi assistenziali e assegno del coniuge separato o divorziato, non superiore a € 11.913,20 (o € 14.891,50 per richiedenti con particolari condizioni di debolezza sociale), rispetto al quale l'incidenza del canone annuo sia non inferiore al 14 per cento;
- b) nuclei familiari in possesso di un reddito annuo complessivo convenzionale del nucleo familiare anagrafico, non superiore a € 15.000,00 (o € 18.750,00 per richiedenti con particolari condizioni di debolezza sociale), rispetto al quale l'incidenza del canone annuo di locazione sia non inferiore al 24 per cento.

A parità di punteggio le domande sono collocate in ciascuna graduatoria in ordine crescente di reddito del nucleo familiare.

Le graduatorie provvisorie sono affisse all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi, entro i quali possono essere presentati al Comune ricorsi o eventuali richieste di rettifica del punteggio.

Nei giorni successivi alla scadenza del termine sopra indicato, il Comune, esaminate le eventuali opposizioni, formula le graduatorie definitive, che vengono affisse all'albo pretorio, e le trasmette alla Regione per consentire la ripartizione definitiva dei fondi.

Nella formulazione delle graduatorie definitive, a parità di punteggio e di reddito, il Comune effettuerà il sorteggio dei concorrenti risultanti in tali condizioni.

Tale adempimento verrà svolto automaticamente dalla procedura informatica fornita dalla Regione dell'Umbria per l'espletamento del presente bando.

DETERMINAZIONE DEI CONTRIBUTI

Il Comune determinerà l'entità del contributo da concedere a ciascuno dei nuclei familiari collocati nelle graduatorie, sulla base del canone di locazione, così come definito al punto 3 – capoverso 3° della Deliberazione del Consiglio Regionale 20 Dicembre 1999 n. 755 e relativo all'anno 2008 con riferimento ai seguenti criteri:

- a) per i nuclei familiari collocati nella graduatoria relativa al reddito imponibile di cui al punto 6 – capoverso 1° – lett. a) della Deliberazione del Consiglio Regionale 20 Dicembre 1999 n. 755, l'incidenza del canone di locazione sul reddito va ridotta fino al 14 per cento ed il contributo da assegnare non può essere superiore a € 3.098,74;
- b) per i nuclei familiari collocati nella graduatoria relativa al reddito convenzionale di cui al punto 6 – capoverso 1° – lett. b) della deliberazione del Consiglio Regionale 20 dicembre 1999 n. 755, l'incidenza del canone di locazione sul reddito va ridotta fino al 24 per cento ed il contributo da assegnare non può essere superiore a € 2.324,05.

Il contributo viene concesso secondo le modalità stabilite dalla Regione dell'Umbria, tenuto conto della disponibilità dei finanziamenti.

Per quanto non contemplato nel presente bando vale quanto previsto dall'art. 11 della legge 9 dicembre 1998 n. 431, dal decreto del Ministro dei Lavori Pubblici del 7 giugno 1999 e dalla deliberazione del Consiglio Regionale 20 dicembre 1999 n. 755 e dalla Deliberazione della Giunta Regionale 19 gennaio 2009 n. 39.

San Venanzo, lì 5 novembre 2009